

DIRITTI SOCIALI

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

PATRONATO
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI
INAC
PROMOSSO DALLA 

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno II - n. 3 - Novembre 2016

postatarget
creative
MBPA/CNIC/CONV/101/2016
Posteitaliane

Pensioni scuola - domande entro gennaio

Entro il mese di gennaio 2017 il personale della scuola che ha i requisiti per andare in pensione, deve presentare al MIUR la domanda di cessazione dal servizio ed all'Inps la domanda di pensione.

Intervista ad Antonio Barile, Presidente Inac e Responsabile politiche sociali della Confederazione Italiana Agricoltori

Presidente, alcune considerazioni sull'attualità ed in particolare sui contenuti sociali della legge di Stabilità 2017. "Per la prima volta dopo alcuni anni, nella legge di stabilità ai pensionati dovrebbe essere dato! Le riforme Amato, Dini e Fornero hanno sottratto ai pensionati 900 miliardi di euro. Si prospettano interventi per parificare la soglia di esenzione dalle imposte dei pensionati a quella dei lavoratori dipendenti, per aumentare i beneficiari della quattordicesima, agevolazioni ai lavoratori precoci e per cumulare gratuitamente diverse tipi di contributi. Ed ancora, agevolazioni per chi è impegnato in lavori usuranti, un sostegno al pensionamento flessibile, l'Ape. Il merito di tutto ciò, va soprattutto alla nostra Associazione pensionati Anp-Cia, che ha condotto una strenua battaglia per l'au-



mento delle pensioni basse, raccogliendo su una petizione 100mila firme. Rileviamo anche la ripresa del dialogo sociale con il Governo, anche se la rappresentanza dei lavoratori autonomi è stata ignorata." Ci parli dell'iniziativa "Pensioni dignitose per gli agricoltori italiani", organizzata dalla Confederazione Italiana Agricoltori e dal Patronato Inac lo scorso 21 ottobre, presso la Camera dei Deputati. "Le riforme pensionistiche che si sono susseguite negli ultimi 20 anni, hanno peggiorato in modo particolare la previdenza dei coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali. Circa il 90% dei lavoratori di questa categoria otterrà una pensione di importo inferiore all'attuale pensione minima.

E' una situazione di emergenza sociale

nelle campagne, che non si ricorda dagli anni precedenti al 1957, quando fu istituita la pensione dei coltivatori diretti." C'è una possibilità di migliorare le pensioni dei lavoratori autonomi in agricoltura? "Certamente! Il sistema previdenziale italiano è sostenibile, abbiamo un saldo attivo tra entrate contributive e spesa pensionistica. L'incidenza della spesa pensionistica sul PIL, è del 10,7%, al di sotto della media europea. Ce lo impone la Carta Sociale Europea, che prevede, tra l'altro, che l'importo della pensione minima deve essere pari ad almeno il 40% del reddito medio nazionale, ovvero, € 650 euro mensili."

La proposta della Cia per dare pensioni dignitose agli agricoltori italiani? "Facciamo nostra la proposta di Legge Gnocchi/Damiano, proponendo alcuni miglioramenti, che prevede una pensione base di importo pari all'assegno sociale, circa € 450 mensili, da sommare alla pensione ordinaria."

(continua a pagina 2/3)

Red e dichiarazioni di responsabilità

La dichiarazione dei redditi potrebbe non bastare!

I pensionati ed i titolari di indennità per invalidità civile o di assegno/pensione sociale, devono inviare all'Inps entro la fine dell'anno il modello Red o la dichiarazione attestante l'eventuale periodo di ricovero a carico delle casse pubbliche e la dimora in Italia. Non rispondere nei termini può determinare la sospensione e la successiva revoca delle somme "accessorie" corrisposte nella pensione, dell'indennità per invalidità, la revoca della pensione/assegno sociale! L'aver presentato la dichiarazione dei redditi potrebbe non bastare. Rivolgetevi al Caf Cia o al Patronato Inac! CL

Pensioni dignitose oggi, senza dimenticare quelle di domani

Il tema pensioni è sempre attuale. Stritolato da un ventennio di riforme, stretto tra le esigenze di cassa e quelle di garantire una pensione sufficiente per vivere dignitosamente. La sostenibilità del sistema l'abbiamo trattata nei numeri precedenti: la gestione è in attivo, tanto allarmismo è ingiustificato! Quello di cui il Parlamento ed il Governo devono preoccuparsi, è l'equità sociale e le pensioni di domani! Tre gli aspetti determinanti:

1. nel 1995 la riforma Dini ha sancito il passaggio dal sistema

retributivo a quello contributivo. Il tasso di sostituzione del reddito da lavoro per determinare la pensione si è così ridotto. Dal 1996 poi, per i nuovi assunti è stata eliminata l'integrazione al trattamento minimo. Tutto ciò ha cancellato la garanzia di una pensione minima per i lavoratori a basso reddito e/o con precarietà di carriera;

2. la previdenza complementare, che avrebbe dovuto accompagnare la riforma Dini, non è decollata come auspicato. Il lavoratore percepisce il pensionamento, come un calo sostanziale del reddito. Più la

carriera lavorativa è stata precaria, più il pensionato si troverà immerso nel disagio sociale, fino a rasentare i limiti della sopravvivenza;

3. la riforma Fornero ha proiettato repentinamente il pensionamento a 67 anni di età e combinata con l'aggancio all'aspettativa di vita introdotta dal Governo Berlusconi, che avrebbe dovuto portare ad un aumento graduale dell'età pensionabile, produce un risultato devastante. La generazione degli anni 80, potrà andare in pensione a 70 anni di età. A fronte di tale situazione, occorre agire, guardando al

presente, ma anche al futuro ed al dramma sociale che si preannuncia. Molti lavoratori, soprattutto operai e autonomi, si troveranno da qui a 20 anni in pensione con meno di € 300 mensili, nell'impossibilità di vivere con la sola pensione. Il Patronato Inac, la Confederazione Italiana Agricoltori e l'Associazione Pensionati Ap-Cia, hanno denunciato pubblicamente questa situazione. Per questo, pur condividendo l'intervento del Governo per aumentare ed estendere la quattordicesima ai pensionati e per la sperimentazione dell'Anticipo

Pensionistico, chiediamo con forza un intervento per il sostegno delle pensioni di domani. In particolare: l'introduzione di un meccanismo di aggancio della pensione contributiva all'assegno sociale, grazie al quale le pensioni inferiori all'importo di quest'ultimo, si sommano allo stesso, garantendo così una pensione comunque non inferiore ad € 800 mensili. Il tutto con una logica chiara: **dignità alle pensioni di oggi, dignità alle pensioni di domani!**

Corrado Franci,
Direttore generale Inac



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Ottava salvaguardia

L'uscita dall'incastro della riforma Fornero

Nuovo provvedimento con il quale si consente ad oltre 27mila lavoratori incastrati dalla riforma Fornero, di andare in pensione con i requisiti vigenti prima della stessa riforma. Le categorie interessate sono:

§ 8mila lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile, in base ad accordi governativi o non governativi stipulati entro il 2011, oppure, se si tratta di lavoratori in mobilità provenienti da aziende cessate o interessate

da procedure concorsuali (ad esempio, il fallimento), anche senza i predetti accordi. Condizione per l'accesso alla salvaguardia è la cessazione dell'attività entro il 2012 ed il perfezionamento dei requisiti pensionistici in vigore prima della riforma Fornero, entro 36 mesi dalla fine di dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento di contributi volontari;

(continua a pagina 7)

Legge di stabilità 2017

Le misure previdenziali e sociali diverse e di sostegno alla famiglia

L'aliquota contributiva alla gestione separata Inps prevista per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva non iscritti in altre gestioni previdenziali e non pensionati, viene ridotta al 25%. Si dispone l'istituzione di un **Fondo per il sostegno alla natalità**, volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, anche adottati, con il rilascio di garanzie dirette agli istituti di credito. Alle **nuove nascite del 2017** viene riconosciuto un premio esentasse di € 800, erogato già al 7° mese di gravidanza. Proroga al 2017 del **congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente**, da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

Il congedo viene portato a 4 giorni anche non continuativi. Per la **frequentazione degli asili nido**, dal 2017, con riferimento anche per i nati dal 2016, viene erogato alle famiglie un buono di € 1.000 complessivo, distribuito in 11 rate mensili. Proroga dei buoni (voucher) per i **servizi di baby-sitting**, da concedere alla madre lavoratrice, anche autonoma o imprenditrice, al termine del periodo di maternità obbligatorio, per gli 11 mesi successivi ed in alternativa al congedo parentale. Rifinanziamento del **"bonus cultura"** in favore dei soggetti che compiono 18 anni di età nel 2017.

CT

L'Anticipo pensionistico

L'APE che non punge!

L'APE è prevista dalla legge di Stabilità in via sperimentale per due anni e permetterà a chi ha 63 anni di età, di anticipare la pensione. Dal primo maggio 2017 interesserà i lavoratori dipendenti anche del pubblico impiego, gli autonomi ed i parasubordinati, che si trovano a non più di 3 anni e 7 mesi dai requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno almeno 20 anni di contributi. Il lavoratore dovrà ottenere da una banca o da un'assicurazione un prestito pensionistico. Ottenuta la pensione, il prestito dovrà essere restituito a rate, con un prelievo sulla pensione che durerà 20 anni. Il prestito pensionistico sarà commisurato all'importo della futura pensione, esente da imposte ed erogato mensilmente per 12 mesi, sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia. Contestualmente al prestito, il richiedente dovrà attivare un'assicurazione contro il rischio di morte. In caso di decesso prima del rimborso, il residuo verrà rimborsato dall'assicurazione, non gravando così sul coniuge superstite o sugli eredi. Alcuni lavoratori potranno utilizzare l'**APE agevolato**. La restituzione del prestito pensionistico rischia di diminuire sensibilmente l'importo della pensione. Per attenuare questo effetto, in sostituzione del prestito pensionistico e per la stessa finalità di accompagnamento alla pensione, verrà erogato dallo Stato un assegno di importo comunque non superiore a € 1.500. I lavoratori che potranno beneficiare dell'APE Agevolato sono: 1) disoccupati senza reddito; 2) soggetti impiegati in attività gravose per i quali la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale; 3) soggetti con invalidità superiore al 74%; 4) soggetti che assistono parenti di primo grado conviventi con disabilità grave. Per accedere all'APE Agevolato saranno necessari 30 anni di contributi, che diventano 36 per chi svolge lavori pesanti e gravosi. **Giuliano Testi**

APE - Assegno pensionistico anticipato			
	Destinatari	Requisiti	In cosa consiste
APE Volontario	Soggetti che scelgono di uscire dal lavoro (non destinatarie dell'APE agevolato)	63 anni di età e 20 anni di contributi	Prestito bancario da restituire in 20 anni dopo la decorrenza della pensione di vecchiaia
APE Agevolato	<ul style="list-style-type: none"> Disoccupati senza reddito Soggetti con invalidità superiore al 74% Lavoratori che assistono un parente di 1° grado convivente e con disabilità grave 	63 anni di età e 30 anni di contributi	Assegno mensile non superiore a € 1500 fino alla pensione di vecchiaia
APE Agevolato	Lavoratori impiegati in mansioni gravose	63 anni di età e 36 anni di contributi	Assegno mensile non superiore a € 1.500 fino alla pensione di vecchiaia

Il lavoratore non deve trovarsi a più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia

Riforma del sistema pensionistico

La proposta per le nuove pensioni

L'accordo siglato recentemente dal Governo con i sindacati, riporta proposte particolarmente interessanti finalizzate a ristabilire un minimo di equità sociale, per la flessibilità nel pensionamento e per sostenere i redditi bassi. Con la legge di stabilità 2017, il Governo ne recepisce per adesso solo alcune: l'aumento dell'importo della "quattordicesima" con l'estensione ad una parte di pensionati sino ad adesso esclusi, l'aumento della no-tax area (fascia di non imposizione fiscale) per i pensionati al pari dei dipendenti, la valorizzazione delle carriere discontinue (contributi accreditati in diverse gestioni), per la valorizzazione del lavoro svolto in tenera età (precoce), per favorire i lavoratori impegnati in attività usuranti e per l'Anticipo pensionistico o APE. In questa pagina illustriamo nel dettaglio l'APE, di seguito, illustriamo le altre novità. **No-tax area.** Dal 2017 si dispone per tutti i pensionati un aumento delle detrazioni d'imposta in modo da innalzare a € 8.125 annui, la soglia entro la quale non si pagano imposte: la no-tax area. **Aumento della quattordicesima.** Quella dell'aumento delle pensioni minime è una battaglia sempre attuale, per la quale anche l'Associazione Pensionati della CIA è da tempo fortemente impegnata. Fu il Governo Prodi ad introdurre per la prima volta nel 2007 una mensilità aggiuntiva, la "quattordicesima", da erogare a luglio ai pensionati al minimo e con un reddito complessivo inferiore ad un determinato limite. Sono attualmente beneficiari della mensilità aggiuntiva i pensionati di età superiore a 64 anni e un reddito inferiore ad € 9.786,86. Con la legge di stabilità, si punta da un lato ad estendere la platea dei beneficiari

e dall'altro ad aumentarne l'importo. Dal 2017, se la proposta di legge verrà convertita tal quale si conosce oggi, inizieranno a percepire la quattordicesima i titolari di pensione di importo fino a circa € 1.000 mensili. Gli attuali beneficiari, vedranno aumentare l'importo del 30%. Attualmente, l'importo della quattordicesima varia in base ai contributi accreditati. In particolare, chi ha almeno 15 anni di contributi (18 se autonomo), percepisce € 336; con contributi tra 15 e 25 anni (tra 18 e 28 se autonomo) l'importo sale a € 420; se i contributi sono superiori a 25 anni (28 anni se autonomo) l'importo è di € 504. **Lavoratori con carriere discontinue.** Viene disposta la possibilità di utilizzare (sommare) ai fini pensionistici, gratuitamente e senza alcuna penalizzazione, gli spezzoni contributivi che il lavoratore, in virtù delle carriere discontinue, ha accreditato nelle diverse gestioni previdenziali, compresa la gestione separata. Tale possibilità sarebbe già prevista con il cumulo contributivo, ma di fatto non è possibile esercitarla se il lavoratore ha raggiunto, in una delle gestioni previdenziali, il diritto alla pensione di vecchiaia ed è comunque inutilizzabile per ottenere la pensione anticipata. Sembra che al momento siano escluse dalla possibilità di sommare i periodi contributivi alle casse dei liberi professionisti. Ogni gestione interessata calcolerà l'importo della pensione con il sistema di calcolo proprio. Rimane in vigore la ricongiunzione onerosa, che consente al lavoratore, previo pagamento, di spostare materialmente i contributi da una gestione all'altra, ottenendo così un importo di pensione spesso più favorevole. **Lavoro precoce.** Il beneficio con-

siste nella possibilità di accedere alla pensione con 41 anni di contributi e senza la penalizzazione disposta per chi ha meno di 62 anni di età, a condizione di avere almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo, anche non continuativi, accreditati prima del compimento del 19° anno di età. Sono interessati i lavoratori disoccupati e senza ammortizzatori sociali, le persone in condizioni di salute che determinano una disabilità, i lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose, che verranno individuate con la legge di stabilità. Probabile l'estensione anche ai lavoratori che assistono un parente convivente in condizioni di disabilità grave. **Lavori usuranti.** Al momento non sembra disposto un ampliamento delle mansioni considerate usuranti ma solo una modifica dei requisiti per poter accedere ai benefici. Dal 2017, si dispone che non è più necessario svolgere attività usurante nell'anno di raggiungimento dei requisiti pensionistici. Potranno accedere al beneficio i lavoratori che hanno svolto attività lavorative usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 precedenti il perfezionamento dei requisiti pensionistici, oppure, per un numero di anni pari alla metà dell'intera vita lavorativa. L'abolizione della finestra mobile, consentirà a questi lavoratori di andare in pensione con 12 o 18 mesi di anticipo. Dal 2019, queste pensioni non saranno più assoggettate all'aumento del requisito anagrafico per l'aspettativa di vita, criterio odioso, introdotto ormai anni orsono, più per ragioni economiche che di diritto. Alcune delle disposizioni sopra riportate verranno applicate in via sperimentale nel 2017, altre forse nel corso del medesimo anno. **Romolo Esposito**



Bonus cultura

Cinquecento euro ai neo 18enni

Dal 15 settembre 2016 i giovani che sono divenuti o diverranno maggiorenni nel 2016, potranno richiedere il "bonus cultura" di € 500. Il bonus sarà spendibile fino a dicembre 2017. I nati nel 1998, quindi, potranno scegliere di acquistare, tramite la specifica applicazione www.18app.it oppure www.diciottapp.it, libri non solo scolastici, ingressi a musei, aree archeologiche, biglietti per cinema, teatri, mostre, concerti, fiere, parchi naturali ed altri eventi. Il bonus potrà essere speso sia tramite shopping online che in modo tradizionale. Interessa anche gli stranieri residenti in Italia con regolare permesso di soggiorno. Il neo diciottenne deve registrarsi in uno dei identity provider Poste, Aruba, Tim, Infocert e Sielte, per acquisire lo "Spid": Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. Utilizzando le credenziali Spid, accedendo ai siti di cui sopra e fornendo i dati personali, il giovane potrà ottenere il bonus di € 500, che sarà attivo dal giorno del compleanno e per tutto il 2017. Nello stesso sito è presente anche l'elenco degli esercizi commerciali, negozi, biblioteche, cinema, teatri ecc., "accreditati". L'acquisto potrà essere effettuato in forma digitale o tradizionale, recandosi in negozio e mostrando all' esercente il "qr code" o il "bar code" riferito all'acquisto effettuato. **DZ**



Opzione donna

Ancora qualche possibilità per evitare la Riforma Fornero

L'opzione donna è un regime sperimentale, che consente alle lavoratrici di andare in pensione anticipatamente rispetto ai più ristrettivi requisiti introdotti dalla cosiddetta riforma Fornero. Accettando questa opzione, la pensionata spesso va in contro ad una riduzione dell'importo della pensione, dato che viene determinata applicando il sistema contributivo. Possono effettuare questa scelta le lavoratrici dipendenti, anche del pubblico impiego, che hanno maturato 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le autonome) entro il 2015, a condizione di avere almeno 35 anni di contributi entro lo stesso anno. A queste pensioni si applicano le "finestre mobili", per cui la decorrenza della pensione avverrà solo dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Con l'abolizione della pensione di anzianità ed il repentino innalzamento da 60 a 66 anni dell'età pensionabile introdotto dalla Fornero, molte lavoratrici hanno

sfruttato questa opzione: si è passati da 56 domande nel 2009, ad oltre 12mila nel 2015. La legge di stabilità 2016 ha stabilito una fase di monitoraggio delle risorse spese, disponendo che, qualora fosse risultato un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa dedicate a questa modalità di pensionamento, con un apposito provvedimento si poteva disporre una proroga della stessa. Al momento di andare in stampa non ci sono notizie certe sul monitoraggio, però voci vicine al ministero del lavoro lasciano intendere che ci saranno margini per una proroga al 2018. Qualora la proroga non ci dovesse essere, le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre degli anni 1957/1958, rimarrebbero penalizzate rispetto alle coetanee, in quanto non potrebbero avere accesso al pensionamento anticipato con opzione donna, per mancanza dei requisiti anagrafici richiesti al 2015. **Romolo Esposito**

Pensioni di reversibilità

Illegittima la legge per effetto della quale le pensioni di reversibilità liquidate da gennaio 2012 in poi, nei casi in cui il matrimonio con la persona deceduta fosse stato contratto ad età della stessa superiore a 70 anni e con differenza di età fra i coniugi superiore a 20 anni, vengono decurtare del 10% per ogni

anno di matrimonio mancante rispetto a dieci. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte costituzionale. Tale limitazione, pur sussistendo tutti i requisiti sopra indicati, non si applicava in presenza di figli minori, studenti o disabili. Le nuove pensioni di reversibilità verranno pertanto calcolate senza

decurtazioni e cioè nella misura del 60% della pensione spettante al deceduto. Quelle già liquidate con importo ridotto, verranno ricalcolate dall'Inps non appena l'Istituto riceverà il principio della Corte costituzionale, con l'erogazione degli arretrati spettanti. **CL**

Lavoratori esposti all'amianto

Ulteriori chiarimenti dell'Inps

Per gli ex lavoratori che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto, la legge di Stabilità per il 2016 ha disposto, oltre alla maggiorazione dei periodi contributivi ai fini pensionistici, un sussidio di accompagnamento alla pensione, fino al 2018. Sono interessati i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa interessata da un piano di bonifica da parte di un ente territoriale, ma che non hanno maturato il diritto alla pensione. Il sussidio spetta per 12 mensilità, in misura pari all'importo mensile dell'assegno sociale, a prescindere dalla situazione reddituale personale e familiare del beneficiario. Non è reversibile e non fa parte della retribuzione da assumere come base di calcolo per la pensione. La domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno scorso. Con un recente messaggio l'Inps ha fornito ulteriori chiarimenti ed ha precisato quali condizioni devono essere rispettate per poter beneficiare

del sussidio. I benefici sono riconosciuti a condizione che alla data di presentazione della domanda, l'interessato non abbia maturato i requisiti per la pensione di anzianità in base alla legge previgente alla riforma Fornero, o per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata attuali. In ogni caso, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. In relazione a quest'ultimo aspetto, i lavoratori che si sono rioccupati dopo la presentazione della domanda, perderanno il beneficio dall'inizio della nuova attività e non vi potranno accedere nuovamente al termine della stessa. I benefici in questione non sono riconosciuti in caso di svolgimento di lavoro socialmente utile per il quale è previsto l'accreditamento della contribuzione figurativa. Le eventuali somme indebitamente corrisposte a titolo di sussidio per l'accompagnamento alla pensione nei periodi di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, verranno recuperate dall'Inps. **CL**



Benefici previdenziali per gli esposti all'amianto

Estesi ai lavoratori transitati in fondi diversi dall'Inps

I benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, fino ad oggi prerogativa degli iscritti all'Inps, sono stati estesi anche ai lavoratori transitati in fondi previdenziali diversi. Sono interessati in particolare gli ex lavoratori occupati presso imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante dall'esposizione all'amianto. Il beneficio consiste nella maggiorazione ai fini contributivi del periodo di esposizione all'amianto durante

l'attività lavorativa, fino a un massimo di 5 anni. La maggiorazione è determinata con l'applicazione del coefficiente 1,5 ai contributi maturati nel periodo di lavoro con esposizione all'amianto. L'anzianità contributiva così maggiorata, è valida ai fini del diritto e dell'importo della pensione. I destinatari della nuova disposizione sono i lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sono transitati in fondi obbligatori gestiti, prima del 2012, da enti diversi dall'Inps. Gli stessi soggetti,

devono avere 30 anni di contributi Inps, rispettare i requisiti anagrafici e contributivi che consentano di ottenere la pensione di anzianità, anche grazie alla maggiorazione, nel corso del 2017 e 2018. I requisiti da rispettare sono quelli vigenti prima della riforma Fornero, comprese le finestre di uscita. Non devono poi aver maturato il diritto alla decorrenza della pensione nel 2015 e 2016. Le domande per ottenere il beneficio devono essere presentate entro il 2016. **CL**

Intervista ad Antonio Barile, Presidente Inac e Responsabile politiche sociali della Confederazione Italiana Agricoltori

(continua dalla prima)

Un'ultima cosa. Il collegamento tra pensioni dei coltivatori diretti ed il ricambio generazionale? "In Italia il 43% dei titolari di aziende agricole è ultrasessantacinquenne. Anche in conseguenza delle basse pensioni, non è possibile cedere la conduzione dei terreni. Sono stimati dall'Associazione dei giovani agricoltori della Cia, in circa settantamila i soggetti in possesso dei requisiti necessari per attivare le società di affiancamento, a fronte dei circa 200mila potenziali giovani disoccupati, aspiranti agricoltori. Una risposta positiva sulle pensioni, quindi, equivale ad una risposta altrettanto positiva per l'occupazione e per il rilancio del settore."

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'atteso decreto ministeriale, prende avvio il Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), una delle misure varate recentemente dal Governo per contrastare la povertà. La disposizione prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, composte anche da figli minorenni, disabili, donne in stato di gravidanza. Primo attore del provvedimento è il Comune, in particolare i servizi sociali dell'ente, che dovranno realizzare un progetto di attivazione sociale e lavorativa personalizzato. Il progetto deve includere i componenti del nucleo familiare e prevedere specifici impegni sia per gli adulti che per i minori, sulla base di una valutazione puntuale delle problematiche e dei bisogni riscontrati. Il richiedente deve possedere

Contrasto alla povertà

Sussidio economico alle famiglie disagiate

e mantenere per l'intera durata dell'erogazione del sussidio i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o comunitario, oppure, familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure ancora, cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; essere residente in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda; non deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta; non deve possedere autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la pri-

ma volta nei 3 anni precedenti la richiesta.

Sono disposti ulteriori limiti inerenti anche l'Isce, reddituali e di collocamento lavorativo. Le domande possono essere presentate dal 2 settembre. **DZ**





Decreto fiscale In gazzetta ufficiale il collegato alla legge di stabilità

Il decreto fiscale collegato alla legge di stabilità è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 24 ottobre, pertanto le disposizioni in esso contenute sono già operative. Dopo l'auspicabile concreta discussione in Parlamento, che potrà portare ad alcune sostanziali integrazioni/correzioni, ci sarà la conversione in legge. Le disposizioni illustrate di seguito, sono pertanto provvisorie. **Equitalia.** Viene disposta la liquidazione di Equitalia. Le funzioni ed il personale dell'agente demandato alla riscossione vengono assunte dall'Agenzia delle entrate. Le disposizioni in merito alla rottamazione delle cartelle di pagamento sono illustrate nell'articolo specifico in questa pagina. La liquidazione di Equitalia avverrà dal 1° luglio 2017. Gli enti locali che si avvalevano di Equitalia per la riscossione dei tributi, multe, ecc. potranno deliberare entro il primo giugno 2017, di avvalersi della nuova struttura per l'attività di riscossione. L'Agenzia delle entrate potrà utilizzare le banche dati e le informazioni ad essa disponibili per attivare la riscossione, comprese le informazioni sui rapporti di lavoro o di altri impieghi dei contribuenti, anche accedendo alla banca dati dell'Inps. **Dichiarazione integrativa a favore.** Ven-

gono finalmente recepite, almeno una parte, delle numerose sentenze della Corte di Cassazione sull'argomento. Le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta (770), possono essere integrate anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, fino a quando i termini per l'accertamento non sono prescritti. Sono interessate da questa disposizione le dichiarazioni che hanno comportato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito, di un maggiore o di un minore debito d'imposta, di un maggiore o di un minore credito. In ogni caso, l'eventuale credito derivante dalla dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, può essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata. Ad esempio, per la DR 2014 anno d'imposta 2013, integrata nel 2016, la compensazione del maggior credito, potrà essere utilizzata nel 2017. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa deve essere riportato il credito derivante dalla dichiarazione integrativa e l'eventualmente importo già utilizza-

to in compensazione. Anche le dichiarazioni IVA possono essere integrate a favore con una non insignificante differenza: l'eventuale credito derivante dall'integrazione, può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione, chiesto a rimborso (se ne ricorrono i requisiti), solo per la dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. Per i crediti emersi dalle dichiarazioni IVA presentate entro i termini di prescrizione, ma oltre l'anno successivo, probabilmente si potrà ottenere il rimborso solo con la procedura irrituale (istanza irrituale). **Riapertura dei termini per la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).** E' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria dal 24 ottobre al 31 luglio del prossimo anno. Sono sanabili le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. **MB**



Errata corrige

Un lettore ha segnalato un errore nel numero precedente di Diritti Sociali, nell'articolo "Bonus e agevolazioni per gli individui e le famiglie", sulla natura del limite di € 6.713,98 per ottenere l'esenzione dal canone Rai. Il limite è riferito al reddito e non al valore Isee come erroneamente riportato. Ce ne scusiamo con i lettori.

Legge di stabilità 2017

Al momento di andare in stampa, il testo ufficiale del disegno di legge di stabilità per il 2017 non è stato ancora reso pubblico. Dall'ultima bozza che abbiamo avuto occasione di leggere, emergono interessanti notizie per i cittadini. Viene prorogata al 31 dicembre 2017 (del 2021 per i condomini), la detrazione dall'Irpef del 65% delle spese per la **riqualificazione energetica degli edifici**. La misura della detrazione sale al 70% se l'intervento interessa l'involucro dell'edificio condominiale con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio ed al 75% se gli interventi consentono di raggiungere la qualità media stabilita dal DM 26 giugno 2015. Ulteriore **riduzione del canone Rai** che per l'anno 2017: passa a € 90. **Blocco nel 2017 delle aliquote addizionali all'Irpef** stabilite dai comuni nel 2016. Aumenta a € 3mila il limite per i **premi di produttività**, entro il quale il datore di lavoro può erogare somme soggette ad imposta sostitutiva dell'Irpef. Non sono rilevanti ai fini Irpef i contributi erogati in favore dei dipendenti per l'adesione alle forme di previdenza complementare, per assistenza sanitaria per assicurazioni finalizzate al rischio di non autosufficienza o per malattia grave, se erogati alla generalità dei dipendenti, nonché per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente. **Esenzione Irpef per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.** Viene stabilita l'esenzione dall'Irpef per il periodo 2017/2019, per i redditi agrari e dominicali dei terreni per i coltivatori diretti e gli Iap iscritti all'Inps, con esclusione delle Srl. **Esonero/riduzione dei contributi Inps per giovani imprenditori agricoli.** I CD e gli Iap di età inferiore a 40 anni, iscritti all'Inps nella gestione agricola per la prima volta nel 2017, saranno esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni. Per il quarto anno, è prevista la riduzione di due terzi; per il quinto anno la riduzione sarà del 50%. **Rideterminazione del valore acquisto di terreni e partecipazione e rivalutazione dei beni di impresa.** Ennesima proroga dei termini per effettuare la rivalutazione dei terreni (agricoli ed aree edificabili) e delle partecipazioni in società. Il primo gennaio 2017 è la data di riferimento per il possesso dei terreni, aree edificabili e delle partecipazioni. Il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'8% in unica soluzione o della prima di tre rate, deve avvenire entro il 30 giugno. La rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti dal bilancio del 2015 è soggetta all'imposta sostitutiva del 10% da versare entro il termine previsto

per le imposte sui redditi. Il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione potrà essere utilizzato ai fini delle imposte dirette e dell'Irap dal terzo esercizio successivo, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per gli altri beni. **Assegnazione di beni ai soci ed estromissione degli immobili dell'impresa individuale.** Si riaprono i termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per l'estromissione di immobili dall'impresa individuale per renderli disponibili alla sfera priva dell'imprenditore. Le disposizioni già in vigore nel 2016 si applicano anche agli atti successivi al 30 settembre scorso e fino al 30 settembre 2017. I versamenti delle imposte sostitutive devono essere effettuati entro il 20 novembre 2017 e 16 giugno 2018. **MB**

Omissa dichiarazione IMU Brutte notizie dalla Cassazione

Con una recente sentenza la Cassazione ha stabilito che l'omissione della dichiarazione Ici o Imu deve essere sanzionata per il primo anno e per i successivi, fino alla presentazione al Comune competente. Il caso riguardava due comproprietari del medesimo immobile che non era mai stato dichiarato al Comune. La commissione tributaria regionale aveva annullato parzialmente l'avviso di liquidazione del Comune, condannando i contribuenti al pagamento delle imposte e ad una sola annualità della sanzione per mancata presentazione della dichiarazione. Per la Cassazione invece, gli effetti della dichiarazione si producono anche per gli anni successivi, pertanto, la mancata presentazione deve essere sanzionata fino a quando non avviene la materiale presentazione. La dichiarazione deve essere

presentata per attestare al Comune il possesso e l'utilizzo degli immobili soggetti all'Imposta e per beneficiare delle eventuali agevolazioni o riduzioni previste per l'Imu. Deve essere presentata anche in quei casi in cui il Comune non può rilevare le informazioni necessarie per riscontrare il corretto pagamento dell'Imposta (ad esempio, terreno agricolo divenuto edificabile, demolizione di un fabbricato che fa divenire edificabile l'area sul quale era costruito, passaggio di proprietà di un'area edificabile, ecc.). Il termine ordinario entro il quale deve essere presentata la dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione, ma ricorrendo al ravvedimento operoso, si può sanare anche successivamente la tardiva presentazione mediante il pagamento di una sanzione ridotta. **MB**

EQUITALIA

La "rottamazione" delle cartelle di pagamento



Equitalia

Riduzioni sostanziali sugli interessi e sanzioni per le cartelle di pagamento. Questa "ultima offerta" prima della liquidazione di Equitalia. L'esattoria versione 2000 verrà acquisita dall'Agenzia delle Entrate e continuerà, con un vestito diverso e magari con comportamenti meno aggressivi (ma non ci contate più di tanto!) ad incassare quanto dovuto dai cittadini italiani alle casse di comuni, regioni, Istituti previdenziali, erario, ecc. Ritorniamo al tema. Il contribuente che ha una pendenza tributaria, previdenziale o sanzionatoria (fatte salve alcune eccezioni che vedremo più avanti), potrà richiedere la rottamazione delle cartelle di pagamento, beneficiando di una consistente riduzione dell'importo. Con la presentazione della richiesta poi, Equitalia dovrà fermare le azioni esecutive attivate nei confronti dello stesso contribuente. Il decreto fiscale di accompagnamento alla legge di stabilità 2017, dispone la possibilità di ridurre gli importi iscritti a ruolo con la cartella di pagamento, tramite l'abbattimento delle sanzioni amministrative

e degli interessi di mora. Saranno quindi comunque dovute, le eventuali imposte o contributi, gli aggi per la riscossione, le spese di notifica, le spese per le procedure esecutive, gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo. Sono interessate dalla definizione agevolata gli importi iscritti a ruolo dal 2000 al 2015. Potranno accedere alla definizione agevolata anche i debitori che hanno rateizzazioni in corso con Equitalia, se in regola con tutti i pagamenti in scadenza dal primo ottobre al 31 dicembre 2016. Sono esclusi

dalla definizione agevolata l'IVA riscossa all'importazione, il recupero degli aiuti di Stato, i ruoli connessi a condanne della Corte dei Conti, i ruoli relativi a provvedimenti e sentenze penali. Il contribuente deve presentare la domanda di rottamazione entro il 22 gennaio 2017, utilizzando una specifica modulistica che verrà predisposta da Equitalia. L'importo potrà essere pagato in unica soluzione o rateizzato in massimo 4 rate da pagare entro il 15 marzo 2018. La presentazione della richiesta di rottamazione non sblocca eventuali fermi amministrativi ed ipoteche. I termini di prescrizione e decadenza inerenti le pendenze oggetto della richiesta si fermano. La riduzione media della cartella è stimata attorno al 20-30% per i debiti più recenti, fino ad arrivare al 50% per quelli risalenti al 2000. **Attenzione:** il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata, determina la decadenza dalla definizione agevolata, con il ripristino delle misure cautelari o esecutive sulle somme ancora dovute e l'impossibilità di accedere ad una nuova rateazione. **PB**



NOVEMBRE E DICEMBRE L'AFFOLLAMENTO DELLE SCADENZE TRIBUTARIE

Entro martedì 30 novembre va versata la seconda o unica rata degli acconti 2016 relativi all'Irpef, Ires, Irap, alla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi, alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE), all'imposta sostitutiva per i "minimi". Nella stessa data scade anche la seconda rata dei contributi a percentuale dovuti da artigiani e commercianti. Sono obbligati al versamento dell'acconto Irpef tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta precedente e che hanno indicato un debito d'imposta superiore a € 52. Non sono tenuti a versare l'acconto gli eredi del contribuente deceduto tra il 1° gennaio

2016 ed il 30 novembre dello stesso anno per la dichiarazione del medesimo deceduto. L'acconto di novembre non può essere rateizzato ma versato in unica soluzione. Venerdì 16 dicembre scade la seconda rata o saldo della TASI e dell'IMU per il 2016. Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo con scadenza semestrale, salvo che il contribuente non abbia deciso di pagare l'imposta complessiva entro il 16 giugno. Il versamento della seconda rata della TASI deve essere effettuato applicando quanto previsto per il 2015 dalla delibera comunale pubblicata entro il 28/10/2016, a conguaglio di quanto versato con la prima rata. **Giampiero Piccarolo**

Agevolazioni prima casa

Conserva il beneficio fiscale previsto per l'acquisto della prima casa il contribuente che entro l'anno dalla cessione del primo immobile per il quale ne aveva beneficiato, realizza su un proprio terreno un fabbricato effettivamente destinato ad abitazione principale. L'acquisto del terreno non necessariamente deve essere effettuato successivamente alla vendita

dell'abitazione, pertanto la decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa può essere evitata con l'acquisto di altro immobile o nel caso in cui costruisca una nuova abitazione su un terreno di sua proprietà. Decade invece dagli stessi benefici, il contribuente che nel quinquennio effettua una variazione catastale e la conseguente destinazione dell'abita-

zione acquistata con le agevolazioni, trasformandola in attività commerciale. **Giampiero Piccarolo**



Canone RAI Uno dei tributi più odiati (ed evasi!) dagli italiani

Le nuove modalità di pagamento del canone RAI è diventato il tormentone estivo del 2016. Il meccanismo adottato ha creato confusione, errori di procedura e proteste da parte di molti cittadini. Vediamo il comportamento da tenere in caso di pagamento non dovuto, errori di calcolo e di attribuzione. Il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone pagato tramite il gestore della fornitura di energia elettrica, compilando l'apposito modello. La richiesta può essere presentata in via telematica dal titolare dell'utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione telematica inserita sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. In alternativa, può essere inviata per raccomandata postale. Nell'istanza di rimborso l'interessato deve riportare il motivo della richiesta: **a)** codice 4: ha pagato il canone con addebito sulle fatture per energia elettrica intestate a se stesso ed anche sulle

fatture relative ad un'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica; **b)** codice 5: ha presentato l'auto dichiarazione di non detenere apparecchi televisivi anche dei componenti della sua famiglia anagrafica; **c)** codice 1: richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica rispetta i requisiti per l'esenzione (ha compiuto il 75° anno di età ed ha un reddito complessivo familiare non superiore a € 6.713,98) ed ha presentato la specifica dichiarazione; **d)** codice 2: è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata la specifica dichiarazione; **e)** codice 3: ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica, ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3). **Giampiero Piccarolo**

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DI GRUPPO BANCARIO Deducibili dal reddito i contributi



I contributi versati dai pensionati anche in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario di cui erano dipendenti, possono essere dedotti dal reddito ai fini Irpef, nel limite di € 3.615,20 e nel rispetto delle stesse condizioni previste per i dipendenti in servizio. Per consentire la deduzione in commento, il Fondo deve perseguire esclusivamente fini assistenziali. Questo è quanto viene chiarito con una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate in relazione agli ex dipendenti di un gruppo bancario, i quali possono continuare ad essere iscritti al Fondo anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se versano una quota per il familiare non a carico. In questi casi, gli accordi collettivi non pongono alcuna quota di contribuzione a carico dell'ex datore di lavoro e riconducono così il Fondo, alla tipologia di ente o cassa con fini assistenziali. **Paolo bendia**

DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IL "COLPEVOLE" È SEMPRE L'ACQUIRENTE

La fruizione indebita dell'agevolazione sull'acquisto della prima casa viene recuperata dall'Agenzia delle Entrate dall'acquirente dell'immobile, anche se riguarda un acquisto soggetto ad Iva (4%). L'acquirente, infatti, ha evidentemente rilasciato una dichiarazione falsa al venditore. I benefici fiscali per l'acquisto della prima casa possono essere mantenuti solo se l'interessato dimostri l'effettiva iscrizione all'anagrafe del Comune di ubicazione dell'immobile. Non ha alcuna rilevanza la residenza di fatto. La residenza deve essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto. E' la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza che fa fede. Il beneficio, pertanto, spetta anche nel caso in cui l'interessato, pur avendo presentato richiesta formale al Comune, non ha ottenuto

dallo stesso la comunicazione di conclusione della fase accertativa. L'Agenzia delle entrate ha tre anni di tempo per procedere alla contestazione della mancata variazione della residenza, a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto. **Giampiero Piccarolo**



Assistenza al pasto, pre e post scuola Le spese sono detraibili

Ad agosto l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. Possano essere detratte dall'Irpef, per un importo annuale non superiore a € 400 per alunno o studente, le spese sostenute per la mensa scolastica anche quando questo servizio è reso tramite il

Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La detrazione del 19% dall'Irpef è riconosciuta anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al

pasto, il pre-scuola e il post-scuola, pur se forniti in orario extracurricolare, poiché di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica. Non è invece riconosciuta la detraibilità per le spese di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione scuola. **Paolo Bendia**



Assicurazione sulla vita La tassazione dei capitali in caso di morte

Con una risoluzione emanata dall'Amministrazione finanziaria nel mese di settembre, vengono forniti ulteriori precisazioni riguardo la tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. A partire dal 2015, non tutte le predette somme sono esenti da tassazione. L'esenzione spetta esclusivamente per la parte di "capitale" delle somme erogate. La parte riconducibile ai rendimenti di natura finanziaria è quindi soggetta ad imposizione fiscale? E come è quantificabile la parte tassabile? L'individuazione della parte non imponibile, presuppone la determinazione della parte dei premi relativa alla copertura del rischio morte. Per contro, la parte imponibile è la parte dei premi riferibile a prestazioni di tipo finanziario previste dalla polizza assicurativa. Purtroppo questa operazione non è sempre attuabile, soprattutto nei casi delle polizze vita con prestazioni ricorrenti per le quali sia previsto un premio unico. Nei casi in cui non è possibile distinguere le due componenti del premio sulla base di dati certi, l'importo deve essere ripartito secondo il criterio proporzionale tra la copertura del rischio demografico e l'investimento finanziario. Naturalmente tale criterio (proporzionale) dovrà essere adottato anche nel caso di polizze vita senza prestazioni ricorrenti qualora non sia possibile, sulla base di dati certi, la menzionata ripartizione dei premi. **Paolo Bendia**



Dipendenti Enav

Doppio regime pensionistico

Per i dipendenti dell'ENAV assunti dopo il 1995 con le qualifiche di controllo traffico aereo, esperti assistenza al volo, meteorologici, naviganti, categoria tecnico amministrativa, il regime pensionistico resta ancorato alla cassa previdenziale di provenienza e non al tipo di attività svolta. I predetti lavoratori sono stati iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria, con conseguente assoggettamento ai requisiti pensionistici più elevati prevista dalla riforma Fornero: 66 anni e 7 mesi. Gli assicurati fino a tutto il 1995, sono rimasti iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici dello Stato, per il quale la normativa consente il pensionamento al compimento del 60° anno di età. **Lucia Ciccaglione**

Pensioni scuola domande entro gennaio

Scade a fine gennaio il termine per il pensionamento del personale della scuola per il raggiungimento del limite massimo di contribuzione, per le dimissioni volontarie dal servizio o per decidere di trattarsi in servizio per raggiungere il minimo

contributivo per andare in pensione il primo settembre 2017. Per i "pensionandi", entro la fine di gennaio deve essere presentata la domanda di cessazione dal servizio al Miur e la domanda di pensione all'Inps. **Lucia Ciccaglione**

Il sistema pensionistico del comparto di sicurezza

L'Arma dei Carabinieri

Il personale appartenente all'Arma, si suddivide in ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia varia a seconda del grado rivestito dal militare e dal ruolo di appartenenza. I requisiti contributivi minimi richiesti per la **pensione di vecchiaia** sono quelli previsti per la generalità dei dipendenti pubblici: 20 anni di anzianità contributiva, oppure 15 anni se maturati entro il 1992. I 12 mesi di finestra mobile decorrono dal perfezionamento del requisito contributivo. **Pensione di anzianità.** Le leggi di riforma del sistema pensionistico approvate nel corso degli ultimi anni, non sono state applicate al personale del comparto difesa. È stato previsto un regolamento di armonizzazione per incrementare i requisiti minimi per la pensione, anche per il personale di questa categoria. Tale regolamento ad oggi non è stato emanato, quindi il personale militare ha mantenuto i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, di 57 anni e 7 mesi di età, con un'anzianità contributiva di 35 anni, oppure, a prescindere dall'età anagrafica, di 40 anni e 7 mesi. Con l'introduzione della quota di pensione contributiva per le anzianità successive al 2012, è venuta meno la possibilità di ottenere la pensione di anzianità al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista (aliquota massima di pensione pari all'80% della retribuzione pensionabile), in corrispondenza di un'età anagrafica di 53 anni, ad eccezione di chi aveva maturato tale anzianità entro il 2011. Dal 1998 gli anni necessari per conseguire la massima anzianità contributiva ed ottenere così l'aliquota massima di pensione, sono stati incrementati in relazione all'anzianità di servizio posseduta al 31 dicembre 1997.

Le pensioni dal 2016 al 2018

Tipo di prestazione	Requisiti	Finestra mobile
Pensione di anzianità	57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di servizio	12 mesi
	40 anni e 7 mesi di servizio (indipendentemente dall'età anagrafica)	12 mesi
Pensione di vecchiaia con almeno 35 anni di servizio	Dirigente generale 65 anni Dirigente superiore 63 anni Qualifiche inferiori 60 anni	12 mesi
Pensione di vecchiaia con meno di 35 anni di servizio	Dirigente generale 65 anni e 7 mesi Dirigente superiore 63 anni e 7 mesi Qualifiche inferiori 60 anni e 7 mesi	12 mesi

Pensione del personale della scuola

La riforma del sistema previdenziale ha ridotto la possibilità di accedere alla pensione di anzianità ed elevato l'età per la pensione di vecchiaia, obbligando così chi non ha raggiunto i requisiti entro il 2011, a rimanere in servizio. Dal 2012 poi, è stato esteso il metodo di calcolo contributivo per determinare l'importo della pensione con il sistema "pro-rata". Questa ultima disposizione riguarda solo chi al 31 dicembre 1995 ha 18 anni di contributi. I soggetti in questione subiscono una riduzione limitata dell'importo della pensione, dato che con il contributivo vengono determinati i pochi anni rimasti dal 2012 alla data di cessazione dal servizio. Gli altri lavoratori si trovano nel contributivo puro o in quello misto: retributivo per l'anzianità maturata fino a tutto il 1995 e contributivo per la successiva. Con l'estensione a tutti del metodo contributivo pro-rata, non esiste più il limite dei 40 anni di contributi ai fini del calcolo della pensione. Dal 2012 le pensioni di vecchiaia, di massima anzianità contributiva e di anzianità previste dalla recedente normativa, sono state sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata. L'accesso alla pensione di vecchiaia resta subordinato a un'anzianità contributiva minima di 20 anni.

Decorrenza trattamento pensione	Pensione di vecchiaia	Pensione anticipata	Requisito raggiunto entro il
	Età anagrafica	Anzianità contributiva	
01/09/2017	66 anni e 7 mesi	42 anni e 10 mesi (un anno in meno per le donne)	31/12/2017

Lucia Ciccaglione

Pensione ausiliaria

Al personale dell'Arma dei Carabinieri, si applica anche la pensione ausiliaria. Il collocamento in ausiliaria consiste nella possibilità, al raggiungimento dell'età pensionabile o dei 40 anni di anzianità contributiva, di essere congedati dal servizio attivo con disponibilità ad eventuale richiamo in servizio per un periodo massimo di 5 anni. Dal 2015, al militare in pensione ed in ausiliaria, spetta un'indennità annua lorda pari al 50% della differenza tra l'importo di pensione percepito ed il trattamento economico spettante al pari

grado in servizio dello stesso ruolo, con anzianità di servizio pari a quella posseduta dal militare al conseguimento dell'ausiliaria. Per coloro che sono collocati in ausiliaria entro il 2014, la percentuale dell'indennità è del 70%. Al termine del periodo in ausiliaria, la pensione "ordinaria" viene rideterminata considerando nelle retribuzioni anche quanto percepito in ausiliaria, questo determina di conseguenza un trattamento pensionistico di importo più elevato. **Lucia Ciccaglione**

Estratto conto dipendenti pubblici

L'Inps ha recentemente inviato l'estratto contributivo agli iscritti nella gestione dei dipendenti. Nell'estratto sono riportati i dati inerenti lo stato di servizio, i periodi accreditati per riscatto e ricongiunzione, il computo ed altri periodi di contribuzione figurativa. L'estratto deve essere attentamente controllato, al fine di richiedere all'Inps eventuali correzioni, verifica indispensabile per non avere brutte sorprese al momento del pensionamento! Il patronato INAC è a disposizione per assistere gli interessati nella lettura e nella verifica dell'estratto contributivo, oltre che per predisporre ed inviare all'Inps le eventuali richieste di correzione. Il servizio è completamente gratuito. **SR**

INPGI

Al via la riforma delle pensioni per i giornalisti

Dal 2017 cambiano i requisiti di accesso alle pensioni dei giornalisti: lo ha deciso l'Istituto di previdenza della categoria (Inpgi), con la riforma che ha approvato lo scorso 28 settembre. Le principali novità:

- passaggio al sistema contributivo per tutti gli assicurati per i contributi accreditati dal 2017;
- taglio alle pensioni di anzianità ed aumento dell'età per le pensioni di vecchiaia: da 62 anni arriveranno fino a 66 anni e 7 mesi nel 2019, anno da cui scatterà anche l'adeguamento all'aspettativa di vita;
- per la pensione di anzianità viene stabilita l'età minima di 62 anni, ma con requisito contributivo più elevato: si passa da 35 anni a 38 anni dal 2017, fino ad arrivare ai 40 anni dal 2019
- abolita dal 2017 la pensione di anzianità con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età.

I giornalisti che hanno perfezionato il requisito con le regole in vigore fino al 2016, se più favorevoli, possono accedere alla pensione con le vecchie regole. Sarà possibile riscattare i corsi di praticantato svolti presso le scuole di giornalismo riconosciute dall'Ordine. Allineate le aliquote contributive per gli ammortizzatori sociali, introducendo lo 0,20% per la cassa integrazione straordinaria, come per l'Inps. Anche la disoccupazione, che dal 2014 spetta agli iscritti all'Inpgi da almeno 2 anni e con almeno 12 contributi mensili nel biennio precedente la cessazione dell'attività. Spetterà per intero per i primi 6 mesi e poi con

una riduzione del 5% mensile, fino ad arrivare al 50%, per gli ultimi 9 mesi. La riforma introduce infine il contributo di solidarietà per le pensioni di importo lordo annuo pari ad almeno € 38mila, con prelievi crescenti in base all'importo della pensione. **SR**

Anno	Vecchiaia (almeno 20 anni di contributi)		Anzianità	
	Uomini	Donne	Uomini e donne	Solo contributi
2016	65 anni	62 anni	62 anni età e 35 anni di contributi	40 anni
2017	66 anni	64 anni	62 anni età e 38 anni di contributi	Non esiste più
2018	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	62 anni età e 39 anni di contributi	
2019*	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	62 anni età e 40 anni di contributi	

(* oltre all'aspettativa di vita dal 2019)

Le regole per la malattia dei dipendenti pubblici

Il dipendente pubblico che per uno stato patologico si trova nella temporanea incapacità lavorativa, può accedere alla malattia astenendosi dal lavoro. Il periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comportamento), è in genere di 18 mesi. Superato tale periodo, il lavoratore può essere autorizzato ad assentarsi per altri 18 mesi in casi molto gravi, previa autorizzazione della commissione medica dell'Asl. Alla fine del periodo di comportamento, l'amministrazione pubblica può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di malattia per i dipendenti a tempo pieno e con part time orizzontale, nei primi 10 giorni, viene corrisposto il trattamento econo-

mico fondamentale: stipendio tabellare, tredicesima, RIA ed eventuali assegni ad personam. Il trattamento spetta per intero per i primi 9 mesi di assenza, con esclusione delle indennità accessorie. Per i successivi 3 mesi spetta per il 90% della suddetta retribuzione. Per i successivi 6 mesi spetta per il 50%. Dopo il primo periodo di comportamento (18 mesi), non spetta alcuna retribuzione, mentre viene garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro. In caso di dipendenti a tempo determinato, il trattamento economico viene corrisposto per un periodo non superiore a quello dell'attività lavorativa resa nei 12 mesi precedenti la malattia. **SR**

Fondo di solidarietà trasporto pubblico Via agli assegni ed ai sussidi

Anche per le aziende del trasporto pubblico è stato attivato il Fondo di solidarietà con lo scopo di assicurare e tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti. Il Fondo si attiva sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, che in caso di cessazione del rapporto stesso. I lavoratori che si vedranno ridurre l'orario di lavoro oppure interrompere l'attività lavorativa, possono richiedere un assegno ordinario che verrà corrisposto per un periodo non superiore a 90 giorni. In casi eccezionali, l'erogazione dell'assegno potrà arrivare fino a 12

mesi. L'assegno viene erogato tramite l'Inps dietro presentazione di specifica richiesta, non prima di 30 giorni dalla riduzione o dalla sospensione dell'attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa. I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione Naspi, possono avere una prestazione integrativa. Il Fondo contribuirà comunque allo svolgimento dei programmi formativi e di riqualificazione del personale in esubero. Sono anche previste delle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito per i lavoratori che verranno incentivati all'esodo. **DZ**

Il rimborso del car sharing non concorre alla formazione del reddito

I tempi cambiano e l'agenzia delle entrate con un'ultima circolare si adegua: le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing, non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente. Rimane ferma l'esigenza

che la trasferta sia all'interno dello stesso comune in cui si trova la sede di lavoro. La fattura emessa dalla società di Car Sharing può essere intestata al lavoratore o al datore di lavoro, in quanto equiparabili a quelle per taxi e mezzi pubblici. **GC**

Nessuna rivalutazione per le prestazioni Inail

Dal 1° luglio 2016, vengono confermati gli importi previgenti per le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale. Sono interessati i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Lo rende noto il Ministero del Lavoro attraverso una recente circolare, affermando che non ci sono state variazioni Istat sull'indice dei prezzi al consumo delle famiglie. L'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016, in misura pari a quello già vigente dal 1° luglio 2015, ovvero € 256,39. **GC**

Part time con anticipo della pensione

Dal mese di giugno 2015, i lavoratori possono sottoscrivere un accordo con il datore di lavoro per trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno indeterminato, a tempo parziale indeterminato. In busta paga il lavoratore otterrà i contributi non versati all'Inps dal datore di lavoro. Questa misura premia i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia che hanno maturato i requisiti minimi contributivi e di età. La precedente norma stabiliva

che solo i lavoratori del settore privato potevano accedere alla trasformazione ma con la legge di conversione del decreto Milleproroghe, sono stati compresi i lavoratori del pubblico impiego. Per ottenere la trasformazione, oltre all'accordo del datore di lavoro, il lavoratore deve essere titolare di un contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato e raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 2018. **GC**

Naspi più lunga per i lavoratori stagionali

Incremento di un mese della Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego ai lavoratori del settore turismo e degli stabilimenti termali. La "proroga" spetta a condizione che il lavoratore abbia diritto ad almeno 12 settimane di prestazione. **GC**

ASDI Prosegue la sperimentazione

Con un recente decreto, il Ministero del Lavoro ha stabilito la prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione, nei limiti delle risorse disponibili, anche nei confronti dei lavoratori che hanno beneficiato o beneficeranno entro il 2016, della NASpl per la sua durata massima. L'Asdi è una provvidenza economica che può essere ottenuta dai lavoratori dipendenti che hanno esaurito l'intera durata della Naspi e che si trovano ancora in stato

di disoccupazione. Si tratta di un intervento assistenziale in quanto non dipende dal versamento dei contributi e che mira a tutelare, seppur in maniera modesta, i disoccupati ultra55enni o nuclei familiari con minori a carico in condizione di bisogno economico. Questi soggetti devono essere in possesso di un Isee pari o inferiore a € 5mila. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della Naspi. **GC**

Il nuovo Jobs act

Le novità del decreto legislativo che inquadra il Jobs Act 2

Nuova procedura di comunicazione preventiva dei voucher per il lavoro accessorio; introduzione di misure in materia di ammortizzatori sociali, ordinari e in deroga; incremento della Naspi a favore dei lavoratori stagionali; inasprimento delle sanzioni per mancata osservanza della disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili. Analizziamo nel dettaglio alcune delle novità introdotte dalla rivisitazione del testo originario del Job act. **Voucher.** Le novità interessano il mondo delle partite Iva: tracciabilità e controlli specifici. La prima viene applicata mediante una comunicazione che deve essere inviata all'Inps almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione. La comunicazione deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la data di inizio e fine della prestazione. Sanzione prevista per gli inadempienti da € 400 a € 2.400 per ogni lavoratore. Per contrastare il cattivo uso dei voucher, si dispongono controlli specifici, dettando linee di indirizzo per gli ispettori del Ministero del Lavoro. Per il settore agricolo i voucher possono essere utilizzati fino a € 7mila netti per

lavoratore da parte dei committenti (per le imprese ed i professionisti il limite è di € 2mila); la comunicazione preventiva può riguardare un periodo di tempo fino a 3 giorni. **Apprendistato alta formazione.** L'apprendistato ha mantenuto la sua configurazione. Tre sono le tipologie di apprendistato in vigore: il primo è l'apprendistato per la qualifica professionale. Possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. Il secondo è l'apprendistato professionalizzante, finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali riservato ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e 29 anni. Il terzo, è l'apprendistato di alta formazione, tramite il quale possono essere assunti i soggetti d'età compresa tra i 18 e 29 anni in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore. Le novità riguardano quest'ultimo tipo: in assenza di regolamentazioni regionali dei profili formativi, l'attivazione dei contratti potrà avvenire secondo la disciplina generale nazionale. **GC**

Dipendenti pubblici Riconoscimento del servizio militare

Con una recente circolare l'Inps ha fornito istruzioni in merito alle nuove modalità di presentazione telematica delle domande per il riconoscimento del servizio militare per la gestione dei dipendenti pubblici. Il patronato Inac è a disposizione per fornire le informazioni del caso e per assistere gli interessati nella redazione e per l'inoltro gratuito della domanda all'Inps. **Lucia Ciccaglione**

Lavoratori dipendenti In pensione solo se cessa il rapporto di lavoro

Per conseguire la pensione di vecchiaia o quella anticipata, il dipendente deve prima dimettersi. Può ricominciare anche a lavorare successivamente ed anche dal medesimo datore di lavoro, ma l'interruzione deve essere effettiva, altrimenti l'Inps potrebbe addirittura revocare la pensione. L'interruzione dal lavoro deve riguardare tutte le attività lavorative subordinate, a prescindere in quale gestione contributiva la pensione è maturata. Una pausa di un giorno potrebbe essere sufficiente, anche se è consigliabile ancorché non obbligatorio, un periodo

ragionevolmente più ampio. Al lavoratore devono essere erogati tutti gli emolumenti spettanti in caso di licenziamento/dimissioni (mensilità spettante, ferie maturate e non fruite, indennità di mancato preavviso, Tfr anche rateizzato, ecc.), oltre alle comunicazioni di dimissioni/licenziamento, secondo le nuove recenti disposizioni in merito. Il requisito dell'assenza di rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda di pensione, riguarda solo i dipendenti, gli autonomi ed i parasubordinati non hanno la necessità di questo requisito. **DZ**

Ottava salvaguardia L'uscita dall'incastro della riforma Fornero

(continua da pagina 2/3)

- 9.200 lavoratori autorizzati ai versamenti volontari in data anteriore al 4 dicembre 2011, che al 06 dicembre 2011 hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile anche se hanno svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Condizione per usufruire del beneficio è il perfezionamento dei requisiti pre Fornero necessari alla decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019;
- 1.200 lavoratori autorizzati ai

versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011, che alla data del 6 dicembre 2011 non hanno alcun contributo volontario accreditato o accreditabile, a condizione che abbiano almeno un contributo da effettiva attività lavorativa nel periodo tra il 2007 ed il 30 novembre 2013 e che a quest'ultima data non siano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Condizione per usufruire del beneficio è il perfezionamento dei requisiti pre Fornero necessari alla decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2018;

- 7.800 lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 2012 per accordi individuali o collettivi d'incentivo all'esodo stipulati entro il 2011. Rientrano in questa salvaguardia anche i lavoratori esodati che hanno risolto il rapporto di lavoro in maniera unilaterale nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011. Condizione per usufruire del beneficio è il perfezionamento dei requisiti pre Fornero necessari alla

decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019;

- 700 lavoratori che nel 2011 sono in congedo straordinario per assistenza a figlio portatore di handicap in situazione di gravità, che perfezionano i requisiti ante riforma Fornero necessari alla decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019;
- 800 lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 2007 ed il 2011, non rioccupati a tempo indeterminato dopo tale data. Condizione per usufruire del beneficio è il perfezionamento dei requisiti pre Fornero necessari alla decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2018. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e gli stagionali.

I lavoratori interessati alla salvaguardia devono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di stabilità. E' necessario quindi attendere l'approvazione della stessa legge per avere indicazioni più precise. **Romolo Esposito**



Spese mediche deducibili per i disabili I certificati necessari

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito quali documenti sono necessari per attestare lo stato di disabilità grave, indispensabili per dedurre nella dichiarazione dei redditi le spese mediche sostenute per le prestazioni generiche e specialistiche, l'acquisto di medicinali, le spese l'assistenza della persona. Il verbale di riconoscimento della legge 104/1992, è sufficiente, mentre il verbale di invalidità civile

è idoneo solo se vi è espressamente indicata l'invalidità totale, oppure, è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento. **Tatiana Sanrocchi**

Permessi della Legge 104 Spettano anche ai conviventi

Anche il convivente di persona con disabilità grave ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito, al pari del coniuge e dei parenti fino al 2° grado. Questa il principio recentemente affermato dalla Corte Costituzionale. La decisione tiene in considerazione le recenti novità normative apportate alla disciplina dei permessi per l'assistenza. Da un lato si restringe la platea dei beneficiari con l'eliminazione dei parenti di 3° grado ad eccezione di casi particolari, dall'altro acquista valore la convivenza con il disabile. **Tatiana Sanrocchi**

Le semplificazioni amministrative e sanitarie per i disabili

Intervento dell'Inps per illustrare le semplificazioni previste per gli adempimenti di natura sanitaria e amministrativa da parte di soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale in caso di rivedibilità e dimezzamento dei termini per il rilascio della certificazione provvisoria. Una volta scaduto, il verbale di invalidità civile continua a produrre i propri effetti fino a che il disabile non viene sottoposto a visita di revisione. L'interessato quindi continua a percepire le prestazioni economiche (pensioni, assegni, indennità) e ad utilizzare i tre giorni di permesso mensile retribuito fino a che l'Inps non lo sottopone a nuova visita. Ridotta a 45 giorni la richiesta per l'accertamento provvisorio dello stato di handicap in situazione di gravità, in attesa che la Commissione Inps emetta il verbale definitivo. La certificazione provvisoria è necessaria per garantire al disabile di beneficiare delle agevolazioni della legge 104 e produce effetti fino all'emissione del verbale definitivo.

Tatiana Sanrocchi

Quando il figlio inabile ha diritto alla reversibilità

I figli maggiorenni possono percepire la pensione di reversibilità alla morte del genitore, se risultano totalmente inabili ed a carico dello stesso genitore. E' definita inabilità totale l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa da cui può derivare un guadagno, a causa dell'infermità, del difetto fisico o mentale. Non è quindi sufficiente il riconoscimento di invalidità civile al 100%. Il richiedente deve sottoporsi ad un ulteriore esame per accertare la totale inabilità al lavoro. Lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa non dà diritto alla prestazione, ad eccezione di lavori svolti per meno di 25 ore settimanali con finalità terapeutiche presso cooperative sociali o aziende che assumono con convenzioni di integrazione lavorativa. In queste circostanze, quindi, il figlio inabile può percepire un piccolo reddito mensile cumulandolo con la reversibilità del genitore. Lo stato di inabilità deve sussistere al momento della morte del lavoratore o pensionato, a nulla rilevando eventuali aggravamenti dello stato di salute del figlio intervenuti dopo la morte dello stesso. La condizione di vigenza a carico alla data del decesso si verifica se viene accertata la non autosufficienza economica del figlio e il mantenimento abituale di questo da parte del genitore. La non autosufficienza economica sussiste se non viene superato il reddito annuo di € 16.532. Per i titolari dell'indennità di accompagnamento, il limite da non superare è di € 23.143. Concorrono a formare il reddito i redditi assoggettati all'Irpef, con esclusione di quelli esenti come pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili, rendite Inail. Se l'inabile è coniugato devono essere valutati anche i redditi del coniuge: il diritto alla pensione è subordinato alla indisponibilità di mezzi del coniuge sufficienti al suo mantenimento e che risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest'ultimo. Ai fini del mantenimento abituale è necessario accertare che il genitore concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del figlio. Se il superstite conviveva con il lavoratore o pensionato, si considera pacificamente soddisfatta questa condizione. Se non conviveva, è necessario accertare se il genitore concorreva effettivamente in maniera rilevante, anche se non esclusiva, al mantenimento del figlio. Ad esempio, si può dimostrare questa condizione se il lavoratore o pensionato deceduto provvedeva al pagamento delle utenze dell'appartamento, del condominio o per l'acquisto dei medicinali per le cure terapeutiche. **Tatiana Sanrocchi**

ISEE per famiglie con disabili Nuove modalità di calcolo

Importanti modifiche sono state introdotte nel calcolo ISEE per le famiglie con componenti disabili o non autosufficienti. Tra le novità segnaliamo l'esclusione dal reddito dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse le carte di debito) e la maggiorazione del parametro per ogni disabile componente il nucleo familiare. Non devono quindi più essere indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, le somme erogate a qualsiasi titolo dalla Pubblica Amministrazione a soggetti disabili, quali, l'indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, l'indennità di frequenza e di comunicazione. Rientra nella nozione di "reddito disponibile" se erogato per ragioni diverse dalla disabilità. Sulla base di questi nuovi criteri, l'Inps ricalcolato d'ufficio gli attestati Isee rilasciati da gennaio al 28 maggio. Non è quindi necessario presentare una nuova DSU. Tuttavia, se dopo la presentazione della DSU originaria sono variati elementi rilevanti, come la nascita di un figlio, il decesso di un familiare o il compimento della maggiore età di un componente il nucleo familiare, il cittadino è invitato a rivolgersi al Caf-Cia per presentare un'aggiornamento della dichiarazione. **Tatiana Sanrocchi**

GLI UFFICI INAC - CAF Cia srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre del Greco tel. 081 8475809
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghieri, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - tel. 0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	Via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118- fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOMASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	Via Carlo Ghega n.2 - tel 040 362901- fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804